

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI CALCOLO DEL LIMITE

Premessa

Questa Amministrazione intende dare piena applicazione ai principi sulla trasparenza amministrativa, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli previsti in materia di incarichi esterni. In tale contesto si sottolinea:

- la progressiva eliminazione delle “consulenze”;
- la razionalizzazione degli incarichi di collaborazione esterna, a cui viene fatto ricorso solo qualora indispensabile e nell’ambito degli indirizzi di seguito riportati.

Quadro normativo

-il Decreto legge 25.6.2008 n.112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge n.133/2008, modificando l’articolo 3 comma 55 della legge 24.12.2007 n. 244, stabilisce che l’affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali “*stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio*” il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta la disciplina applicabile per l’affidamento degli incarichi (recepita all’art. 30 del regolamento di organizzazione).

Indirizzi generali

Il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e la sua nota di aggiornamento riportano gli obiettivi posti per il triennio 2017/2019; alla luce di tali obiettivi, sono state individuate le attività di natura istituzionale, riconducibili alle funzioni assegnate ai Comuni dall’art 13 TUEL (in parte conferite all’Unione), in relazione alle quali si ritiene possibile l’affidamento di incarichi esterni. L’organo gestionale responsabile del procedimento potrà affidare tali incarichi *previa verifica dei presupposti di necessità e convenienza*, in conformità alle norme di legge e di regolamento, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Aree di riferimento:

AREA SERVIZI GENERALI

Incarichi in materia legale, amministrativa ecc.

AREA TERRITORIO

Incarichi in ambito tecnico, urbanistico e ambientale (ad es. perizie di stima, frazionamenti...)

Tetto di spesa anno 2017

Ai sensi dell’art. 3 - comma 56 - della Legge n. 244 del 24/12/2007 come modificato dall’art. 46 - comma 3 - del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge n. 133/2008 il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è pari a € **297.105,25** , così come determinato nei termini sotto riportati:

Titolo 1 – Macro aggregato 01 – Personale	€ 943.491,18
Titolo 1 – Macro aggregato 03 - Prestazione di servizi	€ 4.258.994,16
-FPV di parte corrente	€ 310.276,71
Totale riferimento 2017	€ 4.892.208,63
Limite incarichi di natura corrente	2,50%
Limite incarichi di natura corrente (Art. 46 L. 133/2008 -comma 3)	€ 122.305,22
Titolo 2 Macro aggregato 02 Investimenti diretti (riferimento 2017)	€ 4.444.215,50
-FPV di parte capitale	€ 1.748.000,37
Totale riferimento 2017	€ 2.696.215,13
Limite di incarichi per le aree tecniche	10,00%
Limite incarichi area tecnica (Art. 46 L. 133/2008 -comma 3)	€ 174.800,04
TOTALE	€ 297.105,25

Si tratta evidentemente di un tetto massimo teorico, computato in conformità alle norme di legge in materia.

Gli affidamenti dovranno avvenire nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e dei vincoli di legge, nei casi sopra evidenziati.